

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2468 del 08/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa BRICOMAN ITALIA S.R.L. per l'attività di deposito di prodotti finiti
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2639 del 08/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 12558/2026

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa BRICOMAN ITALIA S.R.L. per l'attività di deposito di prodotti finiti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Casalgrande ad ARPAE SAE in data 25/03/2026, e acquisita al protocollo con PG/55136 e PG/55449 – pratica Sinadoc 12558/2026 – inviata dal legale rappresentante della **BRICOMAN ITALIA S.R.L.** (P.IVA 05602670969) con sede legale nel comune di Rozzano – via Guglielmo Marconi n.24 - provincia di Milano, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all' attività di deposito di prodotti finiti svolta presso l'impianto ubicato in comune di Casalgrande - via Mulino n.21-25, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/65003 del 09/04/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali del Comune di Casalgrande (PG/73676 del 22/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Scandiano per la matrice acque (PG/71644 del 20/04/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **BRICOMAN ITALIA S.R.L.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di deposito di prodotti finiti in Comune di Casalgrande, Via Mulino n.21-25 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni

complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **BRICOMAN ITALIA S.R.L.**, P.IVA 05602670969, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Casalgrande, Via Mulino n.21-25 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Casalgrande ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalgrande e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc 12558/2026

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Nella sede di via Mulino 21-25 a Casalgrande la Ditta si occupa di deposito di prodotti finiti appartenenti al settore merceologico non alimentare del bricolage.

L'acqua è utilizzata solo per usi civili pertanto dall'insediamento si originano acque reflue domestiche da servizi igienici, spogliatoi e sala ristoro.

Nel sito lavorano n.28 addetti per un carico organico di 14 Abitanti Equivalenti.

Le acque reflue domestiche, a monte dello scarico in corpo idrico superficiale (S1), sono trattate con:

- n. 2 degrassatori da 350 litri ciascuno
- n. 1 fossa Imhoff da 3600 litri
- n. 1 filtro batterico aerobico da 10,67 m³
- n. 1 fossa Imhoff da 1800 litri per sedimentazione finale

Alla rete fognaria di raccolta delle acque reflue domestiche, a valle del pozzetto di campionamento, si unisce anche parte della rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche.

Sono presenti ulteriori 8 punti di scarico in corpo idrico superficiale, denominati S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9, in cui sono scaricate le acque meteoriche che ricadono sulle coperture e le aree cortilive.

La Ditta riporta che sulle aree cortilive non vengono svolte attività che possano dare origine ad acque meteoriche di dilavamento e che i rifiuti prodotti sono costituiti da imballaggi e contenitori raccolti in cassoni a tenuta.

Nell'area cortiliva esterna è presente un serbatoio per il rifornimento dei carrelli elevatori a diesel. Tale serbatoio è posto sotto tettoia, in zona dell'area cortiliva priva di caditoie di raccolta delle acque meteoriche, per il quale la Ditta ha previsto, a scopo di trattenimento di eventuali sgocciolamenti, l'utilizzo di tappetini assorbenti durante la fase di rifornimento.

Il corpo idrico recettore dello scarico S1 di acque reflue domestiche e degli scarichi di acque meteoriche è il fosso stradale di via Mulino confluyente nel Fosso delle Motte.

La fonte di approvvigionamento è l'acquedotto pubblico.

La planimetria di riferimento è la Tavola 05 acquisita al protocollo PG/55136 del 25/03/2026.

PRESCRIZIONI

- 1) Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) L'impianto di depurazione deve rispettare le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della Delibera n°1053/03.
- 3) L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. La Ditta dovrà essere in possesso della dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 4) Dovrà essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato; tale documentazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 5) I due pozzetti presenti nel tratto di rete fognaria che riceve le acque reflue domestiche per il convogliamento nello scarico S1, dovranno essere chiusi con coperchio a tenuta e non con caditoia.

- 6) A valle dell'impianto di depurazione, e a monte idraulico della confluenza con la rete delle acque meteoriche, deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 7) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 8) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto. Dovranno pertanto essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, sia internamente che tramite ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alle potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
- 9) Degli interventi di manutenzione di cui al punto precedente (effettuati internamente o tramite ditta esterna) dovrà essere tenuta registrazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata presso l'impianto e messa a disposizione degli organi di controllo.
- 10) I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
- 11) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE.
- 12) Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati i volumi di acque prelevate nell'anno precedente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc 12558/2026

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita al protocollo Arpae PG/55136 del 25/03/2026, è riportato che trattasi di attività commerciale di prodotti finiti con solo carico e scarico di materiali destinati alla vendita nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività**, la Ditta dovrà effettuare un collaudo acustico presso i recettori individuati eseguito da un Tecnico Competente in Acustica ambientale al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti; tale verifica dovrà avvenire nelle fasi e negli orari più gravosi ed i valori dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso entro i successivi 30 giorni al Comune di Casalgrande e ad Arpae. In caso di superamento dei limiti dovranno essere realizzati idonei interventi di contenimento e mitigazione acustica, previa approvazione dell'Autorità competente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.